Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2022/0066(COD)

12.12.2022

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e alla commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica
(COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))

Relatrice per parere (*): Rosa Estaràs Ferragut

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, competenti per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Gli Stati membri dovrebbero ratificare la convenzione n. 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro e la raccomandazione n. 206 dell'OIL, del 21 giugno 2019, sulla violenza e sulle molestie, nonché predisporre le norme e le misure strategiche necessarie per vietare, prevenire e affrontare la violenza e le molestie nel mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Gli Stati membri dovrebbero contribuire a combattere la violenza online e l'incitamento all'odio online nei confronti delle donne sul luogo di lavoro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)[5] e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")[6] e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.	(10) La presente direttiva sostiene gli impegni internazionali assunti dagli Stati membri per combattere e prevenire la violenza contro le donne e la violenza domestica, in particolare la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)[5]***, la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*** e, ove pertinente, la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul")[6] e la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, firmata a Ginevra il 21 giugno 2019.
[5] Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.	[5] Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), Assemblea generale delle Nazioni Unite, 1979.
[6] Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.	[6] Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul), Consiglio d'Europa, 2011.
	Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste	(17) È necessario prevedere definizioni armonizzate dei reati e delle pene inerenti a determinate forme di violenza online. La violenza online prende di mira e colpisce in particolare le donne politiche, le giornaliste

e le difensore dei diritti umani. Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

e le difensore dei diritti umani. Può avere l'effetto di ridurle al silenzio e di ostacolarne la partecipazione alla vita sociale su un piano di parità con gli uomini. La violenza online colpisce senza comune misura le donne, ragazze e bambine anche in contesti educativi come la scuola o l'università, con conseguenze devastanti sul proseguimento degli studi***, sulla vita professionale*** e sulla salute mentale che in casi estremi possono anche portare al suicidio.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per	(20) Lo stalking online è una forma moderna di violenza spesso perpetrata nei confronti di familiari o persone che vivono sotto lo stesso tetto, anche ad opera di ex partner o conoscenti. Di solito l'autore del reato fa un uso improprio della tecnologia per rendere più pressante un comportamento coercitivo e controllante, la manipolazione e la sorveglianza, aumentando così la paura, l'ansia e il graduale isolamento della vittima da amici e familiari ***e dal contesto professionale***. È pertanto opportuno stabilire norme minime in materia di stalking online. Nel reato di stalking online dovrebbe rientrare la sorveglianza continua della vittima tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza il suo consenso o la sua autorizzazione legale. Può concorrere alla sorveglianza il trattamento dei dati personali della vittima, ad esempio appropriandosi della sua identità o spiandone i dati sui vari social media o piattaforme di messaggistica, nei suoi messaggi di posta elettronica e nel suo telefono, con il furto di password o atti di pirateria informatica sui suoi dispositivi per

poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

poter accedere ai suoi spazi privati, installando app di geolocalizzazione, tra cui gli stalkerware, o rubando i dispositivi che utilizza. Lo stalking dovrebbe comprendere anche il monitoraggio della vittima senza il suo consenso o autorizzazione mediante dispositivi tecnologici connessi tramite IoT (Internet delle cose), ad esempio gli elettrodomestici intelligenti.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione	*Emendamento*
(51) Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi di consulenza esterna prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***sulla*** possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente.	(51) Le molestie sul lavoro sono considerate una discriminazione fondata sul sesso ai sensi delle direttive 2004/113/CE, 2006/54/CE e 2010/41/UE. Poiché le molestie sessuali sul lavoro hanno conseguenze negative rilevanti sia per la vittima che per il datore di lavoro, è opportuno che servizi di consulenza esterna ***specializzata*** prestino consulenza all'una e all'altro su come affrontare adeguatamente tali situazioni sul luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***offrire la*** possibilità di una conciliazione veloce se la vittima vi acconsente.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione	*Emendamento*
(53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad	(53) Le case rifugio svolgono un ruolo fondamentale per la protezione delle vittime dagli atti di violenza. Oltre ad

essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.	essere strutture di accoglienza sicure, dovrebbero fornire anche l'assistenza necessaria per tutti i problemi collaterali riguardanti la salute della vittima, la sua situazione finanziaria e ***professionale e*** il benessere dei suoi figli, preparandola in ultima analisi ad affrontare una vita autonoma.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 57

Testo della Commissione	*Emendamento*
(57) Le donne con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne ***e di*** violenza domestica e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.	(57) Le donne***, le ragazze e le bambine*** con disabilità sono oggetto senza comune misura di violenza contro le donne***,*** ***compresa la*** violenza domestica***,*** e a causa della loro disabilità hanno spesso difficoltà ad accedere a misure di protezione e assistenza***. Per le donne, le ragazze e le bambine con disabilità il processo di denuncia della violenza è spesso inaccessibile a causa di politiche e norme inadeguate, atteggiamenti negativi, barriere fisiche, scarsa informazione e comunicazione, mancata prestazione di servizi, finanziamenti insufficienti nonché il loro mancato coinvolgimento in decisioni che incidono direttamente sulla loro vita***. È pertanto opportuno che gli Stati membri provvedano affinché queste possano pienamente godere dei diritti stabiliti nella presente direttiva su un piede di parità con le altre vittime, prestando nel contempo la dovuta attenzione alla loro particolare vulnerabilità e alle loro probabili difficoltà a ottenere aiuto.
	Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate. La formazione dovrebbe riguardare il rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. La formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali sul lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.	(60) Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano identificate e ricevano un'assistenza adeguata, gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime seguano un'apposita formazione e ottengano informazioni mirate***, nonché che venga riservata un'attenzione particolare alla formazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle vittime con disabilità***. La formazione dovrebbe riguardare il rischio ***di stigmatizzazione,*** di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e i mezzi per prevenirlo e le misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime***. Tale formazione dovrebbe includere la prevenzione e l'identificazione delle molestie sessuali ai danni dei gruppi più emarginati, che spesso sono quelli che godono di minore credibilità all'atto della denuncia***. Per prevenire e affrontare adeguatamente i casi di molestie sessuali sul lavoro, è opportuno che siano appositamente formate anche le persone con funzioni di vigilanza. La formazione dovrebbe vertere anche sulle valutazioni concernenti le molestie sessuali sul lavoro e i rischi per la sicurezza psicosociale e la salute che ne conseguono, come indicato nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio[11]. Le attività di formazione dovrebbero riguardare il rischio di violenza da parte di terzi. Per violenza da parte di terzi si intende la violenza che il lavoratore può subire sul luogo di lavoro ma non per mano di un collega, ad esempio le molestie sessuali subite da un'infermiera ad opera di un paziente.
[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del	[11] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del

12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).	12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(60 bis) La presente direttiva dovrebbe garantire che le misure di prevenzione e protezione intese a combattere la violenza, la discriminazione e le molestie nel mondo del lavoro, comprese la violenza e le molestie da parte di terzi quali clienti, visitatori e pazienti, se del caso, si applichino indipendentemente dal motivo o dalle cause scatenanti della molestia e che non siano limitate ai casi fondati su motivi discriminatori. I lavoratori dovrebbero ricevere una protezione adeguata, con il coinvolgimento delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
(g) "molestie sessuali sul lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando un clima	(g) "***violenza di genere e*** molestie sessuali sul lavoro": qualsiasi forma di comportamento indesiderato a connotazione sessuale, verbale, non verbale o fisico, che si verifichi durante o in relazione a un impiego, un'occupazione e un lavoro autonomo o che riguardi detto impiego, occupazione, lavoro autonomo, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità della vittima, in particolare creando

intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;	un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso ***all'***alloggio, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;	(a) consulenza e informazioni su qualsiasi questione giuridica o pratica inerente al reato, compreso l'accesso ***a un*** alloggio ***dignitoso***, all'istruzione, alla formazione e all'assistenza per conservare o trovare un lavoro;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica.	2. L'assistenza specialistica di cui al paragrafo 1 è offerta in presenza ed è facilmente accessibile, anche online o con altri mezzi adeguati come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ed è adattata alle esigenze delle vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica***, comprese quelle con disabilità e quelle residenti in un istituto***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Al fine di prevenire efficacemente la violenza di genere e le molestie sessuali

	sul luogo di lavoro, gli Stati membri assegnano risorse umane e finanziarie adeguate alle autorità competenti a tutti i livelli di governo. Ciò comprende anche le risorse e il sostegno per le istituzioni che forniscono assistenza legale, assistenza sanitaria e protezione sociale, comprese le organizzazioni femminili riconosciute.
	Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia.	4. Gli Stati membri forniscono la protezione e i servizi di assistenza specialistica necessari per rispondere in modo esauriente alle molteplici esigenze delle vittime in una medesima sede, oppure affidano il coordinamento di tali servizi a un punto di contatto centrale o a un unico punto di accesso online a tali servizi. L'offerta combinata di servizi comprende quanto meno l'assistenza medica di prima necessità e i servizi sociali, l'assistenza psicosociale, i servizi legali e i servizi di polizia ***ed è disponibile ed accessibile anche alle vittime con disabilità***.
	Or. en

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza esterna per le vittime e per i datori di lavoro in caso di molestie sessuali sul lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali ***situazioni*** sul luogo di	Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili servizi di consulenza esterna ***specializzata*** per le vittime e per i datori di lavoro in caso di ***violenza di genere e di*** molestie sessuali sul lavoro. Detti servizi comprendono la consulenza su come affrontare adeguatamente tali ***casi*** sul

lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***sulla*** possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente.	luogo di lavoro, sui mezzi di ricorso a disposizione del datore di lavoro per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro e ***offrire la*** possibilità di una conciliazione veloce, se la vittima vi acconsente. ***Gli Stati membri garantiscono che tali servizi e tale sostegno siano offerti online e offline onde essere accessibili a tutti, compresi gli anziani e le persone con disabilità, al fine di garantire che nessuno sia lasciato indietro.*** Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime.	2. Le case rifugio e altre eventuali sistemazioni temporanee sono attrezzate in modo da rispondere alle esigenze specifiche dei minori, anche vittime***, e delle vittime con disabilità***. Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale.	2. I servizi di assistenza di cui agli articoli da 27 a 32 devono disporre di capacità sufficienti***, compreso personale qualificato,*** per accogliere le vittime con disabilità tenendo conto delle loro esigenze specifiche, compresa l'assistenza personale. Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.	3. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico ***e in formati accessibili anche alle persone con disabilità*** informazioni sulle misure preventive, sui diritti delle vittime, sull'accesso alla giustizia e a un difensore e sulle misure di protezione e assistenza disponibili.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono.	4. Un'azione mirata è rivolta ai gruppi a rischio, compresi i minori, in funzione della loro età e maturità, e alle persone con disabilità, tenendo conto delle barriere linguistiche e dei diversi livelli di alfabetizzazione e abilità***, ed è offerta online e offline al fine di garantire che sia accessibile a tutti***. Le informazioni per i minori sono formulate in modo consono ***e le informazioni per le persone con disabilità sono presentate in modo accessibile***.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro a stabilire procedure

riservate per trattare le denunce e fornire sostegno alle vittime sul luogo di lavoro attraverso ispettori del lavoro e psicologi specializzati.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere e all'età del minore.	1. Gli Stati membri provvedono affinché i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime, compresi le forze dell'ordine, il personale giudiziario, i giudici e i pubblici ministeri, gli avvocati, coloro che forniscono servizi di assistenza alle vittime e di giustizia riparativa, i professionisti della sanità, i servizi sociali, il personale didattico e altro personale pertinente, seguano una formazione sia generale che specialistica e ottengano informazioni mirate di livello adeguato ai loro contatti con le vittime affinché possano individuare, prevenire e affrontare i casi di violenza contro le donne o di violenza domestica e interagire con le vittime in modo consono al trauma, alla dimensione di genere***, alla disabilità*** e all'età del minore.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro e i lavoratori ricevano una formazione pertinente sulla violenza contro le donne e sulle molestie sul lavoro, compresa una formazione sulla violenza online e sull'incitamento

	all'odio online. Gli Stati membri e le parti sociali adottano iniziative volte a migliorare la formazione dei datori di lavoro in materia di salute e sicurezza conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter. Gli Stati membri incoraggiano i datori di lavoro e le parti sociali a garantire una formazione in materia di violenza contro le donne e molestie sul lavoro. Gli Stati membri forniscono agli ispettorati del lavoro una formazione per garantire che possano proteggere adeguatamente i lavoratori.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito.	6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a ricevere le segnalazioni di reati dalle vittime siano adeguatamente formate per agevolare la denuncia di tali reati e assistere le vittime in questo compito***, anche per quanto riguarda le vittime con disabilità***.

Or. en